

461.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Infrastrutture Enel in Sicilia) .	6
Missioni vevoli nella seduta del 12 gennaio 1999 .....	3	(Sezione 3 – Euberi nello stabilimento Ansaldo di Legnano) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Ricerche sulla fusione fredda) .	7
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Inquinamento elettromagnetico)	8
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Terapia iperbarica) .....	10
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 7 – Vaccinazione del minore Isacco De Bernardi) .....	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4	(Sezione 8 – Controllo igienico-sanitario nei rifugi di montagna in Trentino-Alto Adige) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	<b>Progetti di legge nn. 3911-2479-3117-3983</b> .	14
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	4	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	14
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	5	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	16
(Sezione 1 – Centro operativo Enel a Frattaggiore-Napoli) .....	5	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	16
		(Sezione 4 – Articolo 4) .....	17

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 - Articolo 5) .....	18	(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamento) .	21
(Sezione 6 - Ordini del giorno) .....	18	(Sezione 4 - Articolo 4) .....	21
<b>Proposte di legge nn. 4010-154</b> .....	19	(Sezione 5 - Articolo 5 ed emendamenti) ..	22
(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamento) .	19	<b>Mozione Anghinoni ed altri n. 1-00312 in materia di importazione di fiori dalla Co- lombia</b> .....	23
(Sezione 2 - Articolo 2, emendamenti e sub- emendamenti) .....	19	(Sezione 1 - Mozione) .....	23

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 12 gennaio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Giovanni Pace, Pennacchi, Pistone, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Selva, Sinisi, Turco, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Giovanni Pace, Pennacchi, Pistone, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CUCCU: « Equiparazione del trattamento economico dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale a quello dei magistrati ordinari » (5547);

CIANI: « Disposizioni per l'istituzione del sistema sportivo nazionale e la tutela dell'attività sportiva » (5548).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo di una  
proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3331, d'iniziativa del deputato PISAPIA, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti » (3331).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

FRATTINI: « Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti » (5462) *Parere della II Commissione;*

*II Commissione (Giustizia):*

CAROTTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio » (5498) *Parere della I Commissione;*

*VI Commissione (Finanze):*

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: « Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia » (5517) *Parere della I Commissione;*

*X Commissione (Attività produttive):*

MANZIONE e VOLONTÈ: « Norme per la regolamentazione delle vendite sottoco-

sto » (5496) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI e XIII.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 8 gennaio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO) per gli esercizi dal 1990 al 1997 (doc. XV, n. 172);

consorzio del canale Milano-Crema-Po per gli esercizi 1996 e 1997 (doc. XV, n. 173).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 20 novembre 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 11 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dall'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.**

L'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con lettera in data 22 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'at-

tività svolta dall'istituto stesso nel 1998 e sui programmi per l'anno 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale relativo a variazioni compensative tra le unità previsionali di base 1.1.1.0, 5.1.1.0, 2.1.1.0, 3.1.1.0 e 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° febbraio 1999.

Il ministro dell'ambiente, con lettere in data 30 dicembre 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Walter BONAN a presidente dell'ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi e del dottor Arturo OSIO a presidente del consorzio parco nazionale dello Stelvio.

Tali richieste, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 gennaio 1999, a pagina 12, seconda colonna, nona riga, sostituire il numero « 21 » con « 31 ».

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Centro operativo Enel a Frattamaggiore - Napoli)*

**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

è in atto un nuovo processo di riassetto territoriale dell'Enel S.p.a. nell'ambito del quale si prevederebbe la soppressione delle agenzie e la contestuale istituzione di « nuove Zone » e di strutture di esercizio (Esercizi);

in tale ristrutturazione potrebbe essere coinvolta la sede di Frattamaggiore che già 3 anni fa (unico caso in tutta l'Italia meridionale) fu declassata da zona ad Agenzia, con la conseguente perdita di rilevanti livelli di autonomia e con un oggettivo aggravio di disagio per gli utenti;

pur condividendo la necessità di abbattere sprechi e diseconomie, non appare logico e ragionevole eludere le esigenze di un servizio efficiente che consideri adeguatamente i bisogni sociali dell'utenza locale (non meno di 70.000 clienti);

costituisce motivo di gravissima preoccupazione e appare contraria ad ogni logica di razionale ed efficiente pianificazione l'ipotesi che in questo ambito territoriale sia eliminata ogni struttura operativa dell'Enel;

il comune di Frattamaggiore, per la sua strategica collocazione territoriale nell'area dei comuni a Nord di Napoli, po-

trebbe, invero, diventare sede di un centro operativo di esercizio Enel o, quanto meno, ospitare una « nuova Zona »;

tale scelta, peraltro, risulterebbe in perfetta linea con quella politica di contenimento dei costi più volte dichiarata dall'azienda, tenuto conto che nel predetto Comune vi sono edifici di proprietà dell'Enel, idonei ad accogliere una struttura organizzativa —:

se non giudichi opportuno accertare con urgenza le linee di indirizzo e gli obiettivi del predetto processo di riassetto territoriale dell'Enel S.p.a. che è destinato ad incidere sull'organizzazione territoriale dell'Azienda e sulla qualità ed efficienza del servizio reso all'utenza;

se non ritenga di intervenire per verificare che lo stesso progetto tenga effettivamente conto delle esigenze dell'utenza e delle rilevanti problematiche sociali di un'area, quale quella di Frattamaggiore e dei comuni circostanti, già carente di adeguate infrastrutture e di idonei servizi e funzioni di scala sovracomunale, essenziali per favorire la riqualificazione del territorio ed assecondare un' incisiva azione di sviluppo in linea con gli intendimenti e gli impegni del Governo, finalizzati a fronteggiare la gravissima situazione di crisi economica ed occupazionale del Mezzogiorno ed, in particolare, dell'area napoletana;

se, altresì, non ritenga di assumere immediate iniziative — nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e delle sue ampie competenze istituzionali — per scongiurare che sia consumato, nel silenzio e nell'indifferenza dei massimi livelli di responsabilità istituzionale, un ulteriore depauperamento

di strutture e funzioni primarie, deprimendo e indebolendo ancor più le potenzialità di ripresa economica e sociale di questa area;

se, infine, in una prospettiva seria e concreta di incentivazione complessiva ed incrociata di azioni di sostegno e di incoraggiamento per lo sviluppo, non si possa prevedere di istituire a Frattamaggiore un centro operativo di esercizio Enel che raccoglierebbe un bacino di utenza di oltre 350.000 clienti, con una struttura organizzativa dotata di rilevanti competenze (servizio tecnico, funzione commerciale, amministrazione e controllo, personale e servizi), nonché di ampia autonomia gestionale e finanziaria.

(2-01166)

« Piccolo ».

(29 maggio 1998).

**(Sezione 2 – Infrastrutture Enel in Sicilia)**

**B) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso che:

vanno richiamate le considerazioni e i quesiti enunciati dall'interrogante con l'interrogazione n. 4/17619 avente ad oggetto il ruolo dell'Enel in Sicilia, pubblicata nell'allegato B del resoconto dei lavori d'Aula del 20 maggio 1998, ancora in attesa di risposta;

nel corso di una conferenza stampa rilasciata il 15 giugno 1998 dal segretario generale della Faile-Cisal Domenico Vinci e riportata dal quotidiano *La Sicilia* del 16 giugno 1998 è stato annunciato che « chiuderanno definitivamente 46 agenzie dell'Enel; saranno istituite 20 zone a struttura ridotta e si accentrerà tutto su 5 sedi Enel di esercizio rete; è prevista la soppressione del centro ripartizione carico e telecondizioni; la dismissione di alcuni impianti elettrici, quali la centrale di Augusta e il

primo e il secondo gruppo di Termini Imerese »;

dalla stessa dichiarazione, che ha preceduto lo sciopero di quattro ore del personale dell'Enel aderente a Cgil, Cisl e Uil svoltosi in Sicilia nella giornata del 16 giugno 1998, è stata evidenziata la contraddizione insanabile tra l'impegno del Governo Prodi di incrementare l'occupazione in Sicilia e la scelta dell'Enel di avviare un piano di ristrutturazione dell'Ente, dal quale risulteranno esuberanti di personale per ben 2600 unità lavorative, che nella migliore delle ipotesi anziché l'immediata condizione di disoccupati fruirebbero della cosiddetta « mobilità lunga »;

dal sindacato sono paventati fenomeni non di normale privatizzazione dell'Enel, bensì di polverizzazione in tante società per azioni da vendere sul mercato, un mercato peraltro non scevro di inframmettenze mafiose e poco trasparenti;

le condizioni di mancanza di manutenzione di alcuni gruppi rischia di far diminuire ulteriormente la quantità di energia elettrica predetta scesa da 3363 megawatt a 1476 megawatt –:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro;

se rientri nella politica industriale del Governo l'eliminazione dalla Sicilia e dalle zone depresse dell'isola di infrastrutture esistenti che di tutto abbisognano tranne che di depotenziamento;

se rientri nella politica occupazionale del Governo, anziché l'ampliamento dell'occupazione, l'avallo a ristrutturazioni quali quelle dell'Enel con espulsione di ben 2600 unità occupate.

(2-01207)

« Garra ».

(17 giugno 1998).

**GARRA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

l'Enel ha in progetto di sostituire alle quattordici zone attuali presenti in Sicilia

sei strutture territoriali, chiamate « esercizi rete », da attivare nelle città di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Trapani;

gli attuali presidi hanno sede non solo nei capoluoghi di provincia ma anche nei grossi centri non capoluoghi siti all'interno dell'isola (ad esempio a Caltagirone);

la contrazione delle quattordici zone in sei strutture arrecherà evidenti disagi nei confronti dei cittadini interessati;

è evidente che vi sarà per i centri già sede di zona una penalizzazione con perdita di posti di lavoro ed un aggravio per l'utenza che dovrà accedere ad alcuno dei comuni sede di esercizio specialmente per le tante pratiche attinenti ad utenze speciali, impianti industriali ed artigianali e per questioni legali;

nel caso della soppressione della zona di Caltagirone (che serve ben quindici comuni all'interno della Sicilia), l'evento si pone come ennesimo fattore di depauperamento di una zona denominata il « profondo sud » della provincia di Catania, centro dalla quale la distanza media dei quindici comuni è di oltre 60 chilometri —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se rientri nella politica industriale del Governo l'eliminazione dalle zone depresse persino delle infrastrutture esistenti, come nel caso dell'Enel in Sicilia. (3-03169)

(15 dicembre 1998).

(ex 4-17619 del 20 maggio 1998).

### **(Sezione 3 — Euberi nello stabilimento Ansaldo di Legnano)**

#### **C) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sono previsti circa mille esuberi strutturali presso lo stabilimento Ansaldo di

Legnano, cui vanno aggiunti, sempre presso il medesimo stabilimento, ulteriori 550 esternalizzazioni, attraverso privatizzazioni di rami di azienda;

tali decisioni comportano il mantenimento di poco più di 640 addetti delle aree commerciale e amministrativa (e, di fatto, la chiusura delle attività manifatturiere) che, verosimilmente, saranno poi facilmente trasferite altrove, non avendo implicazioni produttive —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per evitare che i preventivati esuberi si realizzino realmente, determinando, in pratica, la chiusura dell'insediamento di Legnano e del suo indotto;

se non ritenga che tale decisione costituisca il « prezzo » pattuito dalle organizzazioni sindacali per il salvataggio di altri insediamenti e se ritenga che le privatizzazioni previste possano realmente mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali della zona. (3-02404)

(25 maggio 1998).

### **(Sezione 4 — Ricerche sulla fusione fredda)**

#### **D) Interrogazione:**

SINISCALCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 28 e 29 maggio 1998 si è tenuto presso il centro Enea di Frascati un convegno dedicato ai risultati fin qui conseguiti della fusione fredda e sulle prospettive di sviluppo che ne derivano;

nei numerosi rapporti presentati dai gruppi più qualificati operanti nella ricerca sulla fusione fredda in Europa, Usa e Giappone sono stati evidenziati i risultati raggiunti;

la riproducibilità del fenomeno ha raggiunto oramai livelli soddisfacenti

talché produzione netta di energia viene ottenuta in numerosi laboratori italiani svizzeri, statunitensi;

da un convegno è emersa l'opportunità che l'Enea prosegua le attività di ricerca sull'argomento e che detta attività venga adeguatamente finanziata con la previsione di finanziamento di borse di studio e contratti di formazione per giovani laureati e diplomati —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per promuovere e facilitare la ricerca in Italia, anche ai fini dello sviluppo. (3-02585)

(1° luglio 1998).

#### (Sezione 5 — Inquinamento elettromagnetico)

### E) Interrogazione:

TOSOLINI e FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni diversi abitanti di Corte di Bosco a Camigliano (Lucca) sono affetti da una insolita « sonnolenza » mai verificatasi prima d'ora;

da più parti si indica come possibile causa di questo insolito fenomeno la recentissima installazione di un ripetitore per telefonia mobile;

la stessa zona è interessata anche dal passaggio di tre linee elettriche dell'alta tensione;

le analisi sin qui effettuate tendono ad analizzare lo stato della terra, dell'acqua e dei cibi ingeriti dalle persone colpite da sonnolenza, le quali sino a prima dell'installazione, stando alle loro stesse dichiarazioni rese alla stampa, vivevano tranquillamente senza accusare patologie del genere;

i Codacons avevano denunciato di recente l'installazione del ripetitore in que-

stione, evidenziandone l'eccessiva vicinanza al centro abitato, ma nessun ente o istituzione dello Stato ne ha tenuto conto;

sugli organi di stampa — *Corriere della Sera* del 24 settembre 1997 — si sono lette frettolose rassicurazioni ufficiali da parte dell'Istituto superiore di sanità secondo il quale le radiazioni in oggetto non comportano « particolari rischi » sanitari sull'uomo, e sulla stessa testata giornalistica è comparsa la dichiarazione del professor Santi Tofani dell'università Cattolica di Roma il quale afferma che « l'Europa ha escluso effetti negativi alla salute » dei campi elettromagnetici;

contrariamente a quanto affermato sul *Corriere della Sera* dal professor Santi Tofani, l'inquinamento elettromagnetico è stato definito dall'organizzazione mondiale della sanità « prioritario per il 1997 »;

le stesse compagnie telefoniche non sono in grado di dire se i campi elettromagnetici della telefonia cellulare costituiscono rischio per la popolazione, oppure no;

una ricerca — ed è strano che l'istituto superiore della sanità non ne sappia nulla ed anzi frettolosamente tranquillizzi e sentenzi in proposito —, finanziata dalle compagnie telefoniche negli Stati Uniti d'America con venticinque milioni di dollari ed affidata cinque anni fa ad un gruppo di ricerca, il Wireless technology research LLC, ad oggi non ha dato alcun risultato finale;

l'uso dei campi elettromagnetici (EM) ad alta potenza è stato abbandonato anche nei Paesi dell'est a causa dei gravi effetti tossici;

i danni da radiazioni ionizzanti sono ormai noti da Hiroshima in poi mentre da alcuni anni, a causa dell'incremento delle malattie autoimmuni, dei tumori, delle allergie, si stanno valutando i danni delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ovvero di telefonini, radio, tv, tralicci della luce, forni a microonde, radiosvegli, insomma tutto quello che va sotto il nome di smog elettromagnetico;

l'importanza attribuita agli effetti delle onde elettromagnetiche è aumentata dopo la seconda guerra mondiale per il crescente sviluppo delle telecomunicazioni, della radionavigazione, della telefonia cellulare;

regole severissime per tutelare la salute dei cittadini dall'inquinamento elettromagnetico sono in vigore in California e nel resto degli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Svezia;

L'Organizzazione mondiale della sanità ha prodotto di recente una ricerca sui telefonini (programma OMS EHG/EHR) finanziata dalla Telecom Australia, che è stata pubblicata sul *Radiation Research*. Cavi sottoposte un'ora al giorno per diciotto mesi (solo diciotto mesi) a segnali radio come quelli dei telefonini hanno dimostrato una propensione doppia di contrarre il cancro;

il Italia non c'è una legge a tal proposito. Si fa riferimento ad una norma tecnica, la cenelec:cei-env 50166/2. Si tratta di una norma tecnica sperimentale, riguarda la cosiddetta « esposizione acuta » e dunque va bene per il mondo del lavoro, ma non garantisce la popolazione dall'esposizione continuata e non affronta con elementi certi il problema dell'accumulo di dosi nel tempo;

questa norma tecnica sperimentale si fonda addirittura su una revisione scientifica di ben sedici anni fa. È una norma « sperimentale » proprio perché non è certa e sicura. È tecnica perché nasce dall'associazione dei costruttori di apparati di trasmissione ed è stata scritta da ingegneri e fisici. È di tutta evidenza che trattandosi di salute pubblica non è sufficiente, né sensato, rivolgersi solamente a fisici ed a ingegneri. In altri Paesi valutazioni del genere sono fatte da biofisici, neurologi, oncologi;

Milham, uno studioso del settore, ha evidenziato recentemente un incremento delle leucemie tra i radioamatori;

dal 1975 al 1990 le onde elettromagnetiche sono aumentate del trecento per

cento, parimenti tra la popolazione sono aumentate le seguenti patologie: dolori articolari, tumori, turbe psichiche, problemi cardiocircolatori, malattie autoimmuni, allergie, leucemie, problematiche sessuali, turbe del sonno, cefalee, vizi posturali —

se il professor Santi Tofani dell'università cattolica, che si è affrettato a spargere sulla stampa pareri tranquillizzanti, all'unisono con l'Istituto superiore di sanità, già direttore del servizio di fisica sanitaria della Usl 9 di Ivrea, oggi docente di medicina all'università di Roma, abbia svolto e svolga tuttora attività di consulenza per la Omnitel Pronto Italia e se sia vero che la stessa società esibisca un'analisi-tipo dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio base a firma dello stesso professor Tofani, ancora oggi indicato con la sua qualifica di funzionario pubblico;

se sia vero che il professor Paolo Vecchia, del settore radiazioni non ionizzanti del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, abbia svolto ed eventualmente tuttora svolga consulenza per la società americana di telefonia cellulare *Motorola*. In caso affermativo, come sia possibile che ciò coinvolga un funzionario dello Stato che riveste un ruolo così importante e delicato;

se sia vero che il professor Martino Grandolfo, del settore radiazioni non ionizzanti del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore della sanità, abbia avuto o abbia ad oggi rapporti di consulenza con società del settore delle telecomunicazioni;

se sia vero che le compagnie di telefonia cellulare, a supporto della richiesta di installazione di una stazione radio base, abbiano presentato alle amministrazioni locali ed alle Usl una documentazione tecnico-scientifica a firma dei medesimi professori Grandolfo e Vecchia;

a quale titolo, se vero quanto su richiesto, e con quale indipendenza rispetto al loro ruolo di funzionari dello Stato, i professori Grandolfo e Tofani facciano parte di un comitato scientifico che pre-

siederà il prossimo 20 ottobre 1997 a Milano ad una giornata di studio promossa da Tim ed Omnitel su « telefonia mobile ed esposizione ai campi elettromagnetici »;

se non si ritenga opportuno incaricare degli accertamenti del caso, l'Ispesl, dipartimento impatto ambientale: l'istituto infatti può vantare, nell'accertamento dell'inquinamento elettromagnetico, il maggiore credito nazionale;

se, a fronte di un sostanziale ritardo legislativo sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, non sia il caso di adoperarsi per l'emissione di un leggequadro che coinvolga in ogni fase del processo, nelle forme consentite, anche e soprattutto le associazioni dei consumatori ed i comitati difesa consumatori che in questi anni hanno denunciato in maniera forte i rischi ed i pericoli collegati all'installazione di ripetitori nei pressi dei centri abitati o, peggio, sui terrazzi delle case, sui campanili delle chiese ed anche a ridosso di scuole, ma che nessuno ha mai ascoltato;

se a fronte di autorevoli ed indipendenti studi scientifici che dimostrano la nocività dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici, non sia il caso di coinvolgere le citate associazioni dei consumatori, ovvero un loro rappresentante, in ogni commissione o organismo governativi che operi sull'argomento « inquinamento elettromagnetico ». (3-01511)

(29 settembre 1997).

### **(Sezione 6 - Terapia iperbarica)**

#### **F) Interrogazione:**

CACCAVARI e PETRINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 dicembre 1997 con lettera indirizzata agli assessori regionali, ai commissari di governo e, per conoscenza, al comando carabinieri per la sanità, il mi-

nistro ha comunicato che il Consiglio superiore di sanità ha stabilito le patologie da porre a carico del Servizio sanitario nazionale per le quali la terapia iperbarica si è dimostrata di incontestata efficacia;

le patologie indicate sono le seguenti: a) intossicazione da monossido di carbonio; b) malattia da decompressione subacquea; c) embolia gassosa arteriosa;

la Società italiana di medicina subacquea ed iperbarica e le associazioni dei pazienti trattati in iperbarismo ritengono molto limitativa la prescrizione per le patologie suddette;

i dati scientifici disponibili attestano la validità dell'ossigenoterapia per altre patologie gravi ed invalidanti il cui trattamento, a causa dell'indicazione dell'Istituto superiore della sanità, sarà a carico dei malati;

in particolare il trattamento iperbarico risulta determinante, ad integrazione di altri interventi medici, per la risoluzione della gangrena gassosa nei politraumatismi che interessano molto spesso i giovani, nelle lesioni da radionecrosi, nell'ischemia traumatica acuta, nella sindrome da schiacciamento, nelle osteomieliti, negli innesti cutanei a rischio, nella patologia retinica, nelle lesioni diabetiche per citare le patologie più importanti;

nei Paesi europei e negli Stati Uniti i trattamenti con l'ossigenoterapia sono riconosciuti validi e quindi rimborsati dalle assicurazioni private per un vasto numero di patologie —:

se intenda procedere nella determinazione annunciata nella lettera citata;

quali criteri abbiano orientato l'Istituto superiore della sanità a formulare l'elenco delle patologie ammesse;

se intenda rivedere tali criteri in modo da non costringere i pazienti al pagamento di prestazioni con l'ossigenoterapia che risulta essenziale per la risoluzione di tante malattie. (3-01902)

(26 gennaio 1998).

**(Sezione 7 - Vaccinazione del minore  
Isacco De Bernardi)**

**G) Interrogazione:**

DE BENETTI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del tribunale per i minori di Ancona n. 239 in data 20 febbraio 1997 ha nominato un curatore speciale del minore Isacco De Bernardi nella persona del dottor Scalise Giorgio, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Ancona, « affinché valuti l'esistenza di controindicazioni alla somministrazione dei vaccini che allo stato attuale della legislazione sono da ritenere obbligatori al minore Isacco De Bernardi di Pergola (Pesaro) riferitone al tribunale dei minori con relazione scritta in caso di accertamento di insussistenza delle controindicazioni suddette provveda affinché sia sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie »;

il decreto del tribunale per i minori di Ancona n. 430 del 20 marzo 1997 autorizzava il professor Scalise ad avvalersi dell'opera del professor Coppa, direttore della clinica pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona, che si affiancava al professor Scalise;

i genitori del piccolo Isacco richiedevano al curatore che venissero eseguite anche analisi più approfondite quali l'analisi della tipizzazione tessutale, i cui risultati venivano dagli stessi sottoposti all'esame del professor Montinari Massimo. Quest'ultimo, visitato il minore, redigeva relazione clinica — inviata al professor Scalise — nella quale, valutati gli esami immunoematologici, immunogenetici, la familiarità per patologie autoimmunitarie Hla correlate, giungeva alla conclusione « di controindicare la somministrazione dei vaccini secondo il protocollo vaccinale obbligatorio, in quanto il piccolo Isacco risulta un soggetto con *deficit* immunitario e possibilità che patologie Hla correlate possano essere slantetizzate in seguito alla

somministrazione dei vaccini che agiscono direttamente sul sistema maggiore di istio-compatibilità »;

la relazione clinica dei professori Scalise e Coppa nominati curatori dal tribunale dei minorenni il 4 febbraio 1998, pur riconoscendo che « alcuni vaccini possono indurre disordini autoimmunitari » hanno, viceversa, concluso che non sussistono controindicazioni alle vaccinazioni poiché « non è noto il meccanismo »;

il decreto del tribunale dei minorenni di Ancona n. 438 del 12 marzo 1998 sulla base della relazione dei professori Scalise e Coppa sospendeva la potestà parentale limitatamente alla decisione relativa alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie disponendo che a dette vaccinazioni provvedeva l'Azienda sanitaria locale n. 3, previa verifica di eventuali incompatibilità alla stregua delle regole dell'arte medica e delle circolari in materia e nominando quale tutore ai limitati effetti di cui sopra il sindaco del comune di Pergola, incaricandolo dell'attuazione della precedente statuizione avvalendosi del servizio sociale nonché dei vigili urbani;

in data 20 aprile 1998 con missiva protocollo n. 4495, il sindaco del comune di Pergola comunicava che « in data 12 marzo 1998 si darà attuazione al predetto provvedimento » e, contestualmente, invitava l'Ufficio di Polizia Urbana « a tenere a disposizione il personale necessario a prelevare il minore presso la propria abitazione e a condurlo al distretto sanitario »;

con lettera del 21 aprile 1998 inviata al sindaco e al responsabile del distretto sanitario di Pergola, i genitori chiedevano una ulteriore verifica in ossequio al disposto del tribunale dei minorenni (decreto n. 438 sub n. 5) ottenendo così un rinvio temporaneo della vaccinazione;

con ricorso al pretore di Fano, quale giudice tutelare, in data 22 aprile 1998, si chiedeva che venissero esperiti gli opportuni accertamenti medici e sanitari necessari a stabilire la presenza delle riscontrate

incompatibilità alle vaccinazioni. Il pretore sospendeva momentaneamente la vaccinazione. Tuttavia con decreto del 6 maggio 1998 respingeva sostanzialmente la richiesta disponendo che « la Asl di Fano operi verificando che il minore non versi nelle condizioni di incompatibilità indicate dal tribunale per i minorenni... » senza entrare nel merito di valutazioni scientifiche già compiute dal curatore (professori Scalise e Coppa) dovrà operare verificando semplicemente che il minore non versi nelle condizioni « di eventuali incompatibilità alla stregua delle regole dell'arte medica e delle circolari in materia da intendersi come temporanee condizioni fisiche o come situazioni di fatto in presenza delle quali è sconsigliabile o vietato procedere alle vaccinazioni... » nel rispetto delle controindicazioni generali e specifiche per ogni vaccino previste dalla circolare n. 9 emessa dal Ministro della sanità il 26 marzo 1991, sia del calendario ufficiale delle vaccinazioni, senza sovrapporre le stesse per accorciare i tempi di somministrazione;

nel frattempo veniva proposto reclamo avverso il decreto n. 434 del tribunale per i minorenni avanti alla corte di appello di Ancona;

con decreto depositato in data 18 giugno 1998, la corte di appello di Ancona rigettava il ricorso ritenendo tra l'altro che « l'atteggiamento di preclusione rispetto alla effettuazione delle vaccinazioni — ove non basato su comprovate ragioni scientifiche — come nella fattispecie può rappresentare condotta pregiudizievole per gli interessi del minore »;

in data 25 maggio 1998 i genitori hanno altresì proposto istanza motivata di esonero dalle vaccinazioni alla Asl di Fano richiamando anche ampia bibliografia scientifica in merito;

con lettera del 13 giugno 1998 protocollo 1829 inviata per conoscenza anche al sindaco del comune di Pergola, il responsabile del servizio di igiene pubblica dottor Massimo Agostini, « in risposta alla nota n. 5797 del 13 maggio 1998 » comu-

nicava che « in data 30 giugno 1998 alle ore 10 il minore De Bernardi Isacco dovrà presentarsi presso la sede del distretto sanitario di Pergola per l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie » —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza del caso così inquietante esposto in premessa;

se il Ministro della sanità non ritenga che, a fronte di pareri di medici che sconsigliavano le vaccinazioni, per possibili rischi gravi per la salute di Isacco De Bernardi, sarebbe stato opportuno sospenderle e far provvedere a ulteriori consulti e accertamenti medici;

se il Ministro di grazia e giustizia, a fronte, dei diversi decreti del tribunale per i minori sopracitati, ritenga priva di motivazione e senza alcun approfondimento dei problemi la reiezione delle istanze motivate dei genitori e dei ricorsi da parte della corte di appello di Ancona e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda porre in essere;

se effettivamente la normativa vigente attribuisca al sindaco del comune di Pergola il potere di ordinare la vaccinazione consentendogli di avvalersi anche dei vigili urbani per prelevare il minore in modo coattivo. (3-02562)

(29 giugno 1998).

**(Sezione 8 — Controlli igienico-sanitari nei rifugi di montagna in Trentino-Alto Adige)**

## H) Interrogazione:

FONTAN. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi in Trentino-Alto Adige è scoppiato il problema dei rifugi di alta montagna, ovvero l'applicazione rigorosissima della normativa igienico-sanita-

ria provinciale ha comportato chiusure di rifugi con gravi conseguenze sull'economia turistica estiva;

molte delle regole igienico-sanitarie si dimostrano sbagliate, in quanto è assurdo equiparare la normativa sanitaria dei rifugi a quella delle altre strutture ricettive come per esempio bar, ristoranti ed alberghi;

l'exasperata applicazione della normativa e del controllo igienico-sanitario non può di certo risolvere i problemi dei rifugi di montagna;

a più riprese, anche i giornali locali hanno messo in risalto le ripetute azioni di controllo da parte della magistratura trentina e dei carabinieri in merito all'applicazione della normativa igienico-sanitaria dei rifugi;

questo accanimento diventa più un'azione contro gli interessi stessi dei turisti (purtroppo pochi in questa stagione

estiva 1998), che un'azione a tutela dei turisti ed a favore della montagna, e quindi della sua economia —:

se i Ministri per quanto di rispettiva competenza, intendano dare direttive affinché l'arma dei carabinieri, nell'ambito del Trentino-Alto Adige, venga impiegata a combattere la criminalità, la delinquenza sempre in aumento, i clandestini, eccetera anziché porre in essere procedimenti di controllo asfissianti nell'ambito di una assurda normativa igienico-sanitaria dei rifugi alpini, che, arrivando a decretare la chiusura degli stessi, e complicando i problemi di gestione degli stessi, mette quindi in grave difficoltà non soltanto la funzione propria dei rifugi ma un certo tipo di turismo, fondamentale per una moderna economia di montagna e, comunque, risultando un attacco all'immagine complessiva della nostra montagna regionale. (3-02626)

(8 luglio 1998).

**PROGETTI DI LEGGE: NUOVE NORME IN MATERIA DI  
PUNTI VENDITA PER LA STAMPA QUOTIDIANA E  
PERIODICA (3911-2479-3117-3983)**

**(A.C. 3911 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Sperimentazione di nuove forme  
di vendita dei giornali).*

1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis* ) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;

2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;

3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali, dai bar, dalle grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;

4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate messe in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali messi in vendita in un unico spazio;

8) i comuni debbono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimentazione di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al comma 1, numero 4), si intende sperimentare e deve essere altresì dichiarato che l'esercizio è posto ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di trecento metri rispetto al più vicino punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.

3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa contenuto, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di

vendita come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 4, comma 1, lettera e), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione.

##### 1. 1. La Commissione.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e deve essere altresì sino alla fine del periodo.*

##### 1. 2. La Commissione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. La Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La Commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La Commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la Commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il Presidente della commissione paritetica.

##### 1. 3. La Commissione.

**(A.C. 3911 — sezione 2)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Valutazione e criteri).*

1. Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.

2. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attività di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori.

3. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della

fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.

**(A.C. 3911 — sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Regime).*

1. Sulla base del parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la commissione di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;

c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a

carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi;

d) previsione che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, numero 3), presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, numeri 4), 5), 6) e 7), e comma 2, secondo periodo, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;

e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti di vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;

f) individuazione dei casi in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la parola: più.*

#### 3. 1. La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

#### 3. 2. La Commissione.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: , secondo periodo.*

#### 3. 3. La Commissione.

### (A.C. 3911 - sezione 4)

## ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie - Abrogazione).*

1. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**(A.C. 3911 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 5.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 3911 — sezione 6)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

impegna il Governo

a presentare entro 3 mesi un progetto di riforma organica tendente a riordinare il settore dell'editoria nella sua globalità (libri, giornali quotidiani e periodici) che sta attraversando una grave e preoccupante crisi, considerando la lettura una risorsa importante sia da un punto di vista culturale, sociale ed economico per il Paese.

**9/3911/1.** Novelli, De Murtas, Dalla Chiesa, Monaco, Bianchi Clerici, Romani, Malgieri.

La Camera,

considerata l'urgente necessità di una riforma complessiva dell'informazione e dell'editoria;

considerato il preoccupante calo di copie vendute di quotidiani in Italia;

considerato il valore culturale e democratico della stampa, come strumento di partecipazione e di crescita civile del paese;

considerata la fase di sperimentazione di 18 mesi che si apre sulla nuova normativa per i punti vendita dei giornali;

considerato il ruolo che la televisione può svolgere per l'incremento della lettura dei giornali e dei periodici;

impegna il Governo

a predisporre una convenzione con le maggiori emittenti televisive italiane, per la produzione di programmi, anche in accordo con i Ministeri della pubblica istruzione e della comunicazione, che sollecitino i cittadini e in modo particolare i giovani, alla lettura di quotidiani, di periodici e di libri.

**9/3991/2.** Michelini, Aprea.

**PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA E DI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ, DA AIDS CONCLAMATO O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA (4010); CORLEONE: NORME IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ DEL REGIME CARCERARIO PER I MALATI DI AIDS (154)**

**(A.C. 4010 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis il giudice, quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le strutture di cui al medesimo comma 4-bis o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

4-quinquies. In caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma di cui al comma 4-bis, il giudice può applicare la misura della custodia cautelare in carcere ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, capoverso 4-quinquies sopprimere la parola: e ingiustificate.*

**1. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4010 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo

13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quater*. — *Misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.* — 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti massimi di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore nei confronti di:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2), del codice penale;

b) coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate.

2. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 gli interessati devono proporre istanza, corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1 il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, ovvero in caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma.

7. Alle misure adottate ai sensi del comma 1 non si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 47-*ter*.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 47-*ter*.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-*bis*, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate ».

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO PISAPIA 2. 1.

*Sostituire le parole:* sono applicate con: possono essere applicate.

**0. 2. 1. 1.** La Commissione.

*Sostituire le parole:* presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate con le seguenti: presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

**0. 2. 1. 2.** La Commissione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 1, sostituire il comma 1 del capoverso articolo 47-*quater* con il seguente:* ART. 47-*quater*. 1. Le misure pre-

viste dagli articoli 47 e 47-ter sono applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso i servizi e le strutture sanitarie autorizzate.

*Conseguentemente al comma 2 del capoverso dell'articolo 47-quater, sopprimere le parole: nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1.*

#### 2. 1. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, al comma 2 sostituire le parole: nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 gli interessati devono proporre istanza, corredata con le seguenti: L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata.*

#### 2. 2. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, comma 3, dopo la parola: contenere inserire la seguente: anche.*

#### 2. 3. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, comma 6, sopprimere la parola: e ingiustificate.*

#### 2. 4. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 47-quater, sopprimere il comma 7.*

#### 2. 5. La Commissione.

### (A.C. 4010 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO ORIGINARIO

#### ART. 3.

*(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e

giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria tenendo conto del numero complessivo e della tendenza di decrescita dei linfociti C4, della carica virale e dell'indice di *Karnofsky*.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le procedure diagnostiche e medico-legali per l'accertamento dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:* Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per i loro accertamenti.

#### 3. 1. Pisapia.

### (A.C. 4010 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO ORIGINARIO

#### ART. 4.

*(Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. — *Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.* — Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 ».

**(A.C. 4010 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Abrogazioni).*

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è abrogato.

2. L'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 5.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente: 2.* All'articolo 286 il primo comma è sostituito dal seguente: "Non può essere mantenuta

la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbia in corso o intenda intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie impegnate o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. Negli altri casi l'incompatibilità con la detenzione in carcere per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento sullo stato di salute può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: È abrogato il secondo comma dell'articolo 286-*bis*.*

**5. 1.** Pisapia.

*Sostituire il comma 2, con il seguente: 2.* I commi 1 e 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

**5. 2.** La Commissione.

**MOZIONE ANGHINONI ED ALTRI N. 1-00312 IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI FIORI DALLA COLOMBIA**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premessò che:

l'Italia, nonostante la forte vocazione floricola, importa il 14 per cento della produzione nazionale colombiana di rose recise, per un valore che si aggira sui 30 miliardi;

le importazioni dalla Colombia non si esauriscono nel commercio delle rose recise, ma interessano anche altri tipi di fiori, in particolare garofani e crisantemi;

le massicce importazioni di fiori extracomunitari hanno pesantemente intaccato l'economia floricola del nostro Paese, stimabile in circa l'8 per cento dell'intera produzione lorda venduta nazionale;

secondo la denuncia dei comitati spontanei ortoflorovivaisti (« Cobas » dei fiori) ripresa anche da alcuni organi di stampa (si veda *La Padania* del 17 settembre 1998) la Colombia utilizzerebbe come manodopera del comparto la bellezza di 6 mila giovani di età media non superiore ai 12 anni, su un totale di 70 mila addetti;

i dati di cui sopra sono confermati dall'*U.S. Department of Agriculture* di Washington (il ministero dell'agricoltura statunitense);

l'Unione europea e lo stesso Governo italiano si sono più volte impegnati nel sostenere la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

la Germania ha recentemente adottato misure restrittive nell'importazione di prodotti lavorati da manodopera minorile;

gli stessi « Cobas » dei fiori non solo hanno denunciato l'utilizzo di minori nella lavorazione dei fiori, ma hanno anche messo in evidenza come queste coltivazioni vengano effettuate con l'uso di presidi fitosanitari da tempo vietati nell'Unione europea, come ad esempio il Ddt;

spesso e volentieri i fiori importati dalla Colombia sono veicolo di trasmissione di parassiti molto dannosi per le nostre produzioni i quali, tra l'altro, ostacolano fortemente lo sviluppo della lotta integrata portata avanti dai produttori italiani;

anche il Governo giapponese, una volta verificata l'effettiva gravità del problema, ha deciso l'istituzione di un proprio ufficio fitosanitario in Bogotà con il compito di rilevare la presenza di agenti patogeni nei prodotti floricoli in partenza per il Giappone stesso (nei due ultimi anni è stato bloccato quasi il 50 per cento dell'intero volume di prodotto destinato all'importazione giapponese);

impegna il Governo:

a verificare prontamente quanto descritto in premessa ed a informarne il Parlamento;

a promuovere e a continuare iniziative adeguate in sede comunitaria affinché vengano svolte le opportune azioni presso

il governo della Colombia in merito al rispetto delle clausole sociali (relative in particolare al lavoro minorile) e ambientali (relative in particolare ai problemi fitosanitari e d'altro genere), procedendo nel contempo all'intensificazione dei controlli alle frontiere da parte di tutti i Paesi membri;

a disporre rigorosi controlli presso i punti di entrata nazionale riferendo al

Parlamento sull'andamento delle importazioni e sui risultati degli accertamenti sulle partite di fiori provenienti dalla Colombia.

(1-00312) « Anghinoni, Chiappori, Vascon, Parolo, Gnaga, Balocchi, Baral, Oreste Rossi, Pittino, Terzi ».

(25 settembre 1998)

(Testo riformulato)